

Codice A1701B

D.D. 23 dicembre 2025, n. 1280

D.G.R. 7 ottobre 2010, n. 42-758 "Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007n n. 10/R e s.m.i.. Indicazioni alle Province per le attività di controllo (art. 27)".
Approvazione delle linee guida per l'esecuzione tecnica dei controlli.



ATTO DD 1280/A1701B/2025

DEL 23/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: D.G.R. 7 ottobre 2010, n. 42-758 “Disposizione attuative del regolamento regionale 29 ottobre 2007n n. 10/R e s.m.i.. Indicazioni alle Province per le attività di controllo (art. 27)”. Approvazione delle linee guida per l’esecuzione tecnica dei controlli.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 25 febbraio 2016 (*Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica dei digestati*) demanda alle Regioni la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei digestati e di alcune tipologie di acque reflue.

La Regione Piemonte, in coerenza con i criteri e i vincoli stabiliti dal citato decreto, ha emanato il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante: “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*”.

Il regolamento regionale 10/R/2007 prevede:

- all’art. 27 comma 1, che le Province, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze a loro disposizione riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, nonché alle condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche del territorio, organizzino ed effettuino sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche e agroalimentari, al fine di verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi di cui al predetto regolamento.
- all’art. 27 comma 2, che tali controlli siano effettuati sulla base delle indicazioni formulate dalla Giunta regionale in ragione del rischio ambientale ed igienico-sanitario e finalizzate al coordinamento sul territorio regionale delle attività di controllo e alla loro integrazione con l’applicazione del regime di condizionalità previsto dalla normativa dell’Unione europea.

In attuazione del regolamento 10/R sopra citato, la Giunta regionale con deliberazione n. 42-758 del 7 ottobre 2010 ha dato indicazioni alle Province per le attività di controllo relativamente alla localizzazione e ai contenuti minimi di tali controlli, disponendo la trasmissione annuale degli esiti

alla Regione Piemonte e prevedendo altresì la messa a disposizione delle Province di un supporto tecnico per l'applicazione dei criteri di controllo previsti.

Concordato, nella seduta del 12 marzo 2025 del Comitato tecnico Nitrati istituito con DGR n. 12-1291 del 30 aprile 2020, l'avvio dei lavori di un tavolo tecnico ristretto di cui fanno parte la Regione Piemonte, le Province piemontesi, la Città metropolitana di Torino, l'organismo pagatore regionale ARPEA e ARPA Piemonte, con l'obiettivo di definire le linee guida per l'esecuzione tecnica dei controlli, sia in campo che in azienda, volti a verificare il rispetto dei criteri e dei vincoli disposti dal Regolamento regionale 10/R.

Definiti i contenuti delle sopra richiamate linee guida nelle riunioni del tavolo tecnico ristretto sopra richiamato tenutesi il 14 aprile, 17 luglio, 14 ottobre e 3 novembre 2025.

Ritenuto pertanto opportuno, in attuazione della DGR n. 12-1291 del 30 aprile 2020 ed a supporto delle Province piemontesi e della Città metropolitana di Torino, definire le linee guida per l'esecuzione tecnica dei controlli, sia in campo che in azienda, volti a verificare il rispetto dei criteri e dei vincoli disposti dal Regolamento regionale 10/R.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla d.g.r. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,;
- gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,;
- il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

determina

di approvare le “Linee guida per l'esecuzione tecnica dei controlli” come disciplinate nell'Allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente / Informazioni ambientali”.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato1.pdf

Allegato 

REGOLAMENTO REGIONALE 10/R/2007 ss.mm.ii.

LINEE GUIDA PER L'ESECUZIONE TECNICA DEI CONTROLLI in attuazione della DGR 7 ottobre 2010, n. 42-758

1 Inquadramento generale

Obiettivi generali del controllo	Ai sensi degli articoli 27 e 28 del Regolamento 10/R, la corretta applicazione dei criteri e dei vincoli stabiliti dal Regolamento stesso è verificata periodicamente, tramite attività di controllo svolte a campione, sia in forma documentale che tramite verifiche in loco.
Chi svolge il controllo	Titolari delle attività di controllo sono le Province e la Città metropolitana di Torino, le quali, per i controlli aziendali, possono tecnicamente operare anche per il tramite dei dipartimenti territoriali di ARPA Piemonte, compatibilmente con i volumi di attività programmati ed assegnati ai medesimi. Può essere inoltre richiesto un supporto tecnico ad ARPA Piemonte nell'ambito dei controlli documentali, previo specifico accordo con i dipartimenti territoriali competenti. Alle Province e alla Città metropolitana di Torino possono venire segnalate inadempienze da parte di tutti i soggetti abilitati a ruoli di polizia giudiziaria e vigilanza ambientale operanti sul territorio regionale.
Chi viene controllato	Le attività di controllo sono svolte relativamente: - alle aziende agricole tenute all'applicazione del Reg. 10/R; - agli impianti a biogas/biometano che producono digestato destinato all'utilizzo agronomico (UA) tenuti all'applicazione del Reg. 10/R. Il Reg. 10/R dispone vincoli e criteri differenziati in funzione della classe dimensionale di ciascuna Unità Tecnico-Economica (UTE); tale classe dimensionale è definita: - per gli allevamenti, sulla base del valore di azoto zootecnico al campo calcolato per ciascun allevamento nel fascicolo di Anagrafe Agricola; qualora alla medesima UTE siano assegnati più allevamenti, la classe dimensionale è definita dalla somma dei singoli valori dell'azoto zootecnico al campo. - per gli impianti a biogas/biometano che producono digestato destinato all'UA, sulla base del valore di azoto zootecnico + vegetale contenuto nel digestato in uscita dall'impianto, come anche dichiarato nella Comunicazione Nitrati in conformità all'allegato VI bis del Reg. 10/R. Per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, dei fabbricati e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in un comune ove ricade in misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva; l'UTE corrisponde alla sede operativa

dell'azienda. L'UTE può corrispondere allo stabilimento di cui all'art. 268, comma 1, lettera h) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. o al complesso IPPC di cui punto 6.6, allegato VIII, Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Una o più UTE funzionalmente commesse tra loro, anche solo parzialmente, possono costituire uno stabilimento di cui all'art. 268, comma 1, lettera h) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. o un complesso IPPC di cui punto 6.6, allegato VIII, Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono classificate come "ricadenti in Zona Vulnerabile ai Nitrati (ZVN)" le UTE che dispongono di almeno il 25% della SAU condotta (esclusi quindi gli asservimenti) localizzata in ZVN. Questa informazione è consultabile sia nella Comunicazione Nitrati, tab "Terreni ad uso agronomico", sia nel fascicolo di Anagrafe Agricola, sez. Superfici e Colture, tab "Riepiloghi", Tipo riepilogo: "Per ZVN vigenti per UTE".

In generale, possono venire escluse dal controllo dell'anno le imprese che negli anni precedenti siano state controllate con esito regolare.

Definizione di allevamenti nuovi od oggetto di ampliamento

Si intende per "allevamento nuovo" un sito per l'attività zootecnica che alla data del 1/1/2008 non era ancora in esercizio, cioè nel quale non risultavano ancora stabulati animali che producono refluo, come risultante dalla Banca Dati Nazionale zootecnica. Sono esclusi dalla definizione di "allevamento nuovo" gli allevamenti derivanti da mera variazione di titolarità, natura giuridica o cessione di ramo d'azienda da parte di allevamenti esistenti prima del 1/1/2008.

Si intende per "allevamento oggetto di ampliamento" un sito per l'attività zootecnica che in data successiva al 1/1/2008 è stato oggetto di ampliamento di una o più strutture di stabulazione degli animali o di stoccaggio dei reflui. Sono esclusi dalla definizione di "allevamento oggetto di ampliamento" gli allevamenti nei quali un aumento di capi o altre modifiche gestionali sono tali da comportare il passaggio ad una classe dimensionale maggiore, senza richiedere però interventi strutturali.

I maggiori vincoli e criteri del Reg. 10/R previsti per gli allevamenti ampliati si applicano alle sole strutture direttamente coinvolte dall'ampliamento.

Definizione di impianti biogas/biometano nuovi od oggetto di ampliamento

Si intende per "Impianto a biogas/biometano nuovo" un sito per la produzione di biogas non ancora operativo alla data del 1/1/2008, ovvero nel quale il cogeneratore non è ancora stato messo in funzione, come da documentazione GSE, oppure un sito non in regola con le procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.

Si intende per "Impianto a biogas/biometano oggetto di ampliamento" un sito per la produzione di biogas che in data successiva al 1/1/2008 è stato oggetto di ampliamento di una o più delle proprie strutture (per la digestione anaerobica o lo stoccaggio dei reflui e digestati).

I maggiori vincoli e criteri del Reg 10/R previsti per gli impianti ampliati si applicano alle sole strutture direttamente coinvolte dall'ampliamento.

Sinergie con i controlli relativi al Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell'aria

Con l'obiettivo di ridurre i costi amministrativi e di risorse umane, nonché aumentare l'efficienza delle attività di sopralluogo svolte sul territorio, il controllo in loco viene pianificato assicurando la massima sinergia con i controlli svolti dai medesimi Enti ai sensi del Piano Stralcio Agricoltura per la qualità dell'aria (PSA). I controlli in loco possono pertanto venire svolti dal medesimo personale, a tal fine formato dall'Ente di appartenenza, tramite un unico sopralluogo ed adottando un'unica check-list.

2 Tipologie di controllo e selezione del relativo campione

Controllo documentale

In generale, tramite il controllo documentale si verificano:

- 1) la congruenza dei dati dichiarati nella Comunicazione Nitrati e nel Piano di Utilizzo agronomico (PUA) rispetto a quanto previsto dal Reg 10/R relativamente alla capacità di stoccaggio, alla disponibilità di terreni, ai quantitativi di azoto distribuito (soglie dei 170 e 340 kg/ha, MAS per coltura);
- 2) il rispetto della tempistica di trasmissione ed aggiornamento di Comunicazione Nitrati e PUA;
- 3) la titolarità all'UA dei terreni messi a disposizione da terzi (c.d. asservimenti);
- 4) la corrispondenza, nelle rispettive Comunicazioni Nitrati, dei dati delle cessioni ed acquisizioni dichiarate dai diversi soggetti che scambiano reflui e/o digestati;
- 5) per gli impianti a biogas/biometano, la congruenza della tipologia di digestato dichiarato nella Comunicazione Nitrati con il titolo autorizzativo dell'impianto, nonché la presenza a sistema (in allegato alla Comunicazione Nitrati) del referto analitico, se previsto.

A tal fine, viene annualmente selezionato un campione di controllo pari almeno al 10% delle imprese tenute all'applicazione del Reg. 10/R, come identificabili sulla base dei dati disponibili nell'Anagrafe Agricola, sez. Reportistica. Di tale campione fanno parte i controlli svolti ai sensi del PSA, nonché i controlli AIA. Al rispetto dell'aliquota minima di controllo concorrono anche gli eventuali controlli documentali svolti a seguito di esposti e segnalazioni.

Eventuali difformità dei dati aziendali presenti nel fascicolo di Anagrafe Agricola, nella Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDNZ), nella Comunicazione Nitrati o nel PUA rispetto a quanto rilevato devono essere celermente corrette, a cura del CAA e/o del consulente incaricato dall'impresa, entro il termine previsto dalla nota di richiamo, verbale o diffida.

Controlli in azienda

In generale, tramite il controllo in azienda si verificano:

1. per gli allevamenti, la congruenza dei dati dichiarati nel fascicolo di Anagrafe Agricola e nella Comunicazione Nitrati

rispetto alle caratteristiche dell'allevamento, quali perlomeno: tipologia, destinazione produttiva, peso vivo medio e numero medio di animali allevati nell'anno, caratteristiche delle strutture di stabulazione, presenza e tipologia di lettiera se utilizzata, caratteristiche delle strutture di stoccaggio, caratteristiche delle macchine per la distribuzione in campo;

2. per gli impianti a biogas/biometano, la congruenza dei dati dichiarati nel fascicolo di Anagrafe Agricola e nella Comunicazione Nitrati rispetto alle caratteristiche dell'impianto stesso, quali perlomeno: dieta dell'impianto, caratteristiche delle strutture di stoccaggio, caratteristiche delle macchine per la distribuzione in campo. Possono inoltre essere oggetto di valutazione e controllo le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i. e/o del D.lgs. 190/2024, nonché dell'allegato 3, punto 8) della D.D. 6 luglio 2012 n. 518;
3. per le imprese che hanno dichiarato cessioni a terzi, la presenza di documentazione probante l'avvenuta cessione (es. DDT, fatture);
4. relativamente alle strutture di stoccaggio, il buono stato dei manufatti e l'assenza di percolamenti o altre modalità di cattiva gestione nonché la presenza a sistema (in allegato alla Comunicazione Nitrati), della documentazione relativa alla disponibilità di strutture extra-aziendali di stoccaggio, qualora dichiarate;
5. l'avvenuta registrazione delle fertilizzazioni ai sensi dell'All. III parte A del Reg. 10/R, nonché delle matrici in ingresso all'impianto di biogas/biometano ai sensi dell'All. VI bis;
6. eventuali elementi emersi nel controllo documentale.

A tal fine, viene annualmente selezionato un campione di controllo pari almeno al 4% delle imprese tenute alla trasmissione della Com Nitrati per l'anno precedente. Di tale campione fanno parte i controlli svolti ai sensi del PSA, nonché i controlli AIA. Al rispetto dell'aliquota minima di controllo concorrono altresì eventuali sopralluoghi in azienda svolti a seguito di esposti e segnalazioni.

Eventuali difformità dei dati aziendali presenti nel fascicolo di Anagrafe Agricola, nella Banca Dati Nazionale Zootechnica (BDNZ), nella Comunicazione Nitrati o nel PUA rispetto a quanto rilevato devono essere celermente corrette, a cura del CAA e/o del consulente incaricato dall'impresa, entro il termine previsto dalla nota di richiamo, verbale o diffida.

Controlli in campo

In generale, tramite il controllo in campo si verifica, sia relativamente all'accumulo in campo che all'utilizzo agronomico di reflui e digestati:

- 1) la titolarità d'uso per l'UA del terreno controllato e la sua presenza nell'ultima Comunicazione Nitrati trasmessa;
- 2) il rispetto delle modalità e delle tempistiche di distribuzione prescritte dal Reg. 10/R, compresi i divieti invernali a

calendario e le sospensioni disposte tramite il Bollettino Reflui;

- 3) il rispetto delle distanze minime dai corpi idrici superficiali;
- 4) il rispetto delle distanze minime da strade e case.

I controlli in campo rientrano nel campione di controllo in azienda. A tal fine, il controllo viene svolto, ogniqualvolta sia possibile, congiuntamente al sopralluogo in azienda. Di tale attività fanno parte i controlli in campo svolti ai sensi del PSA, nonché eventuali sopralluoghi in campo svolti a seguito di esposti e segnalazioni.

Eventuali difformità dei dati aziendali presenti nel fascicolo di Anagrafe Agricola, nella Banca Dati Nazionale Zootecnica (BDNZ), nella Comunicazione Nitrati o nel PUA rispetto a quanto rilevato devono essere celermente corrette, a cura del CAA e/o del consulente incaricato dall'impresa, entro il termine previsto dalla nota di richiamo, verbale o diffida.

Indicatori di rischio aziendali e territoriali

Tenuto conto degli esiti dei controlli svolti negli anni precedenti, sia i titolari delle attività di controllo che Regione Piemonte possono identificare indicatori di rischio aziendali, sulla base dei quali definire sottocampioni di controllo specifici.

Regione Piemonte definisce inoltre annualmente, anche sulla base dei dati di monitoraggio della qualità delle risorse idriche, indicatori di rischio territoriali, sulla base dei quali gli Enti competenti definiscono sottocampioni di controllo specifici.

3 Modalità operative per l'esecuzione del controllo

Sopralluogo in azienda

Si rimanda al relativo modello di check-list (Allegato 1).

Sopralluogo in campo

Si rimanda al relativo modello di check-list (Allegato 2).

4 Restituzione degli esiti del controllo

Restituzione degli esiti alla PA

Con l'obiettivo di migliorare l'interscambio dei dati relativi agli esiti dei controlli svolti tra i soggetti titolari di attività di controllo, ed in particolare l'organismo pagatore ARPEA per quanto rileva ai fini delle norme di condizionalità, in attuazione dell'art. 88 della legge regionale 1/2019 gli esiti dei controlli svolti vengono registrati, almeno una volta l'anno, nel servizio informatico "CONAGRI" accessibile alla pagina

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/controlli-agricoltura-conagri> .

Al caricamento provvede l'Ente titolare dell'attività di controllo, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di effettuazione dei controlli, secondo le modalità operative concordate con Regione Piemonte in seno al Tavolo Controlli del Comitato tecnico Nitrati.

5 Specifiche tecniche

Specifiche relative al controllo documentale

Per alcune fattispecie, il Reg. 10/R ammette una tolleranza nello scostamento tra il volume di stoccaggio necessario e quello disponibile in azienda; a tale fine l'impresa dichiara nella Comunicazione Nitrati l'esistenza delle condizioni* utili a far valere la tolleranza, e il software NITRATI calcola in automatico la congruenza tenendo conto di tale tolleranza. Il controllo documentale dovrà pertanto vertere sulla correttezza della dichiarazione resa.

**La tolleranza non si applica alle UTE del tutto prive di una platea impermeabilizzata o di una fossa/vasca, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.*

Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Il controllo documentale dovrà pertanto vertere sulla correttezza della dichiarazione resa.

Non è prevista alcuna tolleranza sulla disponibilità di terreni; se i reflui risultano in eccesso, devono essere state attivate le necessarie cessioni o asservimenti.

La registrazione delle operazioni di fertilizzazione, da completarsi entro 7 giorni dalla conclusione dell'operazione di campo, riguarda sia l'utilizzo agronomico di reflui e digestati che gli apporti di concimi azotati, per i quali vanno tracciate le distribuzioni su tutti i terreni, condotti ed asserviti. I relativi registri, anche solo in modalità digitale, e gli eventuali contratti relativi alla titolarità d'uso dei terreni devono essere conservati in azienda per almeno 3 anni, a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Relativamente ai terreni oggetto di utilizzo agronomico, sia in conduzione che in asservimento, questi sono visualizzabili nel Fascicolo di Anagrafe Agricola, sez. Superfici e Colture; la Comunicazione Nitrati espone i dati dell'ultima validazione di Fascicolo esistente a sistema alla data di creazione della Comunicazione stessa.

La titolarità dei terreni in conduzione viene verificata da ARPEA per i pagamenti della Domanda Unica; non viene invece controllata la titolarità dei terreni in asservimento, per i quali pertanto va verificato che:

- il titolo di disponibilità sia in corso di validità;
- la disponibilità sia stata concessa dal conduttore per massimo 5 anni (il proprietario non conduttore del terreno non ha titolo per concedere l'asservimento);
- sia assente in Fascicolo il warning [TER22] SUPERO SUPERFICIE IN ASSERVIMENTO, che segnala la compresenza in più Fascicoli di soggetti diversi della dichiarazione di titolarità all'uso agronomico sulla medesima particella catastale; in tali casi, va definito quale dei due soggetti debba modificare i dati nel proprio Fascicolo.

Qualora in Fascicolo, sez. Allevamenti sia dichiarato un periodo di pascolo per tutti o parte degli animali allevati, nel software NITRATI i terreni per i quali è dichiarata nell'ultima validazione una delle seguenti pratiche di mantenimento: "pascolo animali propri",

“pascolo animali di terzi” e “pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo” sono conteggiati ai fini della ricettività dell’azoto per il solo periodo dell’anno nel quale ospitano gli animali. Tale periodo di pascolo è dichiarato in Fascicolo, sez. Allevamenti per ciascuna categoria animale detenuta.

Specifiche tecniche relative ai controlli delle strutture di stabulazione degli animali

Per lettiera permanente si intende una lettiera sostituita con pala meccanica non prima di 30 giorni (oppure a fine ciclo, per gli avicoli) e priva di sistemi di allontanamento continuo (es. catenaria a bordo lettiera).

In caso di allevamento suino con stabulazione di tipo “Gestione a risparmio idrico”, in stalla devono essere presenti gli abbeveratoi a succhiotto, il lavaggio solo a fine ciclo e un monitoraggio continuo dei reflui prodotti tramite contalitri, il cui report annuale dev’essere conservato in azienda per almeno 3 anni, a disposizione delle autorità preposte al controllo.

In caso di allevamento suino con stabulazione di tipo “PPF - pavimento parzialmente fessurato”, la porzione fessurata deve essere ampia almeno 1,5 metri.

Specifiche tecniche relative ai controlli delle strutture di stoccaggio palabili

La platea deve essere sempre dotata di idoneo cordolo o muro perimetrale, con almeno un’apertura per l’accesso dei mezzi meccanici, nonché di un pozzetto di raccolta dei colli. La presenza e le dimensioni del cordolo o muro perimetrale devono venir verificate rispetto a quanto dichiarato nella Comunicazione Nitrati.

Le platee dotate di copertura fissa antipioggia possono non avere il pozzetto, o averlo di dimensioni inferiori allo standard, a condizione che eventuali colaticci siano gestiti in modo adeguato. La presenza di una copertura fissa deve essere indicata in Fascicolo, sez. Fabbricati, per una stima corretta delle acque di pioggia raccolte dalle platee.

Specifiche tecniche relative ai controlli delle strutture di stoccaggio non palabili

I dati dichiarati in Fascicolo e nella Comunicazione Nitrati devono essere rispondenti a quanto riscontrato in azienda relativamente a numero e dimensioni delle vasche di stoccaggio dei reflui. La presenza di una copertura deve essere indicata in Fascicolo, sez. Fabbricati, per una stima corretta delle acque di pioggia raccolte dalle vasche stesse; sono da classificare come “coperture fisse” le sole coperture in grado di impedire l’ingresso delle acque di pioggia in vasca, comprese quelle semplificate con recupero del biogas; tutte le altre soluzioni, escluse la crosta naturale e l’uso di paglia, rientrano nella definizione di “copertura flottante”.

Va prestata particolare attenzione alle acque di diluizione:

- le acque di pioggia provenienti dai tetti e da altre strutture coperte non devono venir convogliate nelle strutture di stoccaggio;
- le aree scoperte impermeabilizzate nelle quali gli animali transitano e/o stazionano devono essere dotate di un sistema di raccolta delle relative acque reflue che le convogli in vasca;
- le acque di lavaggio delle strutture e attrezzature zootecniche (es.

sala di mungitura) destinate in fognatura, scaricate in diverso corpo recettore preventivamente trattate o in un altro sistema di smaltimento vengono decurtate dal totale; va verificata l'esistenza dell'allaccio e della relativa autorizzazione ambientale in corso di validità.

Le condizioni aziendali di gestione di tali acque devono essere correttamente descritte in Fascicolo, sez. Fabbricati e/o in Comunicazione Nitrati, sez. Stoccaggi.

Specifiche tecniche relative ai controlli in campo

Le matrici palabili e non palabili devono essere distribuite secondo le modalità previste dal Reg. 10/R. Indipendentemente dalla tempistica di successivo interrimento, per le imprese tenute al rispetto del PSA non è più ammesso l'utilizzo del piatto deviatore, né su suolo nudo né su coltura in atto.

Per "distribuzione rasoterra" si intende l'uso di barre dotate di calate, tubi adduttori o altri distributori a bassa pressione a livello del suolo, o comunque distanti non più di 15 cm dal piano di campagna.

Per "fertirrigazione" si intende l'addizione controllata di refluo, digestato o concime all'acqua irrigua; sono preferibili sistemi chiusi che garantiscono il rispetto delle quantità di refluo previste. E' in ogni caso vietata la fertirrigazione per scorrimento ove il flusso irriguo venga lasciato fluire oltre l'appezzamento.

Per iniezione a solco chiuso si intende la distribuzione sotto-superficiale svolta tramite apposita attrezzatura che apre un solchetto, vi depone il refluo e provvede a chiudere il solchetto stesso, così da non lasciare refluo esposto all'aria. Si assimilano altresì le seguenti tecniche:

- distribuzione con barre rasoterra dotate di calate, tubi adduttori o altri distributori a bassa pressione a livello del suolo, e comunque distanti non più di 40 cm dal piano di campagna, seguita da interrimento tramite aratura, erpicatura, discatura ecc. E' possibile utilizzare un'unica macchina combinata, o due macchine in immediata successione purchè l'intervallo di tempo tra i due passaggi sia il minimo tecnicamente possibile.

- iniezione in solco aperto, seguita da aratura, erpicatura, discatura ecc. E' possibile utilizzare un'unica macchina combinata, o due macchine in immediata successione purchè l'intervallo di tempo tra i due passaggi sia il minimo tecnicamente possibile.

Ove sia previsto l'interrimento del refluo entro un determinato intervallo di tempo (es. 4 o 12 ore), tale intervallo è da valutarsi rispetto all'avvio del cantiere di distribuzione sul singolo appezzamento.

L'accumulo in campo è ammesso solo per le seguenti matrici:

- letami stoccati preventivamente in platea per almeno 90 giorni,
- compost,
- pollina proveniente da allevamenti avicoli con ciclo inferiore a 90

giorni (anche senza preventivo passaggio in platea).

L'accumulo può essere praticato ai soli fini della concimazione dei terreni circostanti al cumulo, in quantitativi non superiori al relativo fabbisogno, nel rispetto delle distanze da strade, case e corpi idrici, e non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria. L'accumulo può essere attuato anche nella stagione invernale.

ALLEGATO 1

Check list “Controlli in azienda”
Verifiche aziendali ai sensi del Regolamento reg. 10R/2007
e del Piano Stralcio Agricoltura

RIFERIMENTO PRATICA: _____

ANAGRAFICA

RAGIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO: _____

CODICE STALLA: _____

COMUNICAZIONE DI UTILIZZO AGRONOMICO DI RIFERIMENTO: _____

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO:

CONSISTENZA DA REGISTRO DI STALLA:

Tipologia capi	Consistenza (n. capi)

MODALITÀ DI STABULAZIONE *(descrivere le strutture, le modalità di stabulazione^{1,2} con la consistenza sommaria dei capi)*

STALLA _____: _____

STALLA _____: _____

STALLA _____: _____

¹ Riferirsi alle tipologie di stabulazione riportate in Tabella 1 all'Allegato 1 del Regolamento regionale n. 10R.

² In caso di lettiera permanente, stimarne superficie ed altezza ed acquisire informazioni sulla frequenza di rimozione.

STALLA _____: _____

TIPOLOGIA EFFLUENTI E SISTEMI DI STOCCAGGIO (descrivere le tipologie di effluenti prodotti, le tipologie e le caratteristiche (comprese le dimensioni) dei contenitori per lo stoccaggio)

EFFLUENTI PALABILI:

☐ letami ☐ frazione palabile digestato ☐ frazioni palabili da trattamento

EFFLUENTI NON PALABILI:

☐ liquami ☐ liquidi sgrondo materiali palabili ☐ digestato liquido

☐ frazioni liquide da trattamento ☐ liquidi sgrondo foraggi insilati ☐ acque di lavaggio

CONTENITORE _____: superficie m² _____ altezza m _____ presenza copertura _____
tipologia copertura, se presente _____

CONTENITORE _____: superficie m² _____ altezza m _____ presenza copertura _____
tipologia copertura, se presente _____

CONTENITORE _____: superficie m² _____ altezza m _____ presenza copertura _____
tipologia copertura, se presente _____

CONTENITORE _____: superficie m² _____ altezza m _____ presenza copertura _____
tipologia copertura, se presente _____

SOTTOGRIGLIATO STALLA _____: superficie m² _____ altezza m _____
modalità di rimozione dal sottogrigliato ³: _____

SOTTOGRIGLIATO STALLA _____: superficie m² _____ altezza m _____
modalità di rimozione dal sottogrigliato ³: _____

SOTTOGRIGLIATO STALLA _____: superficie m² _____ altezza m _____
modalità di rimozione dal sottogrigliato ³: _____

SOTTOGRIGLIATO STALLA _____: superficie m² _____ altezza m _____ modalità di
rimozione dal sottogrigliato _____

Per le operazioni di stoccaggio di effluenti palabili e non palabili l'azienda si avvale anche di
contenitori/strutture extra-aziendali? _____ Se sì, dettagliare caratteristiche e
ubicazione _____

³ Riferirsi alle tecniche riportate in Tabella 9 (pag. 11-12) del PSA.

DESTINAZIONE DEGLI EFFLUENTI

EFFLUENTI PALABILI: ☐ utilizzazione agronomica su terreni in disponibilità
☐ cessione a terzi per utilizzazione agronomica
☐ impianto digestione anaerobica aziendale
☐ impianto digestione anaerobica non aziendale
☐ altro (es. industria fertilizzanti), descrivere:

EFFLUENTI NON PALABILI: ☐ utilizzazione agronomica su terreni in disponibilità
☐ cessione a terzi per utilizzazione agronomica
☐ impianto digestione anaerobica aziendale
☐ impianto digestione anaerobica non aziendale
☐ altro (es. industria fertilizzanti), descrivere:

UTILIZZO AGRONOMICO

SISTEMI DISTRIBUZIONE EFFLUENTI PALABILI:

☐ spandiletame ☐ altro _____

MODALITÀ DI INTERRAMENTO EFFLUENTI PALABILI: _____

SISTEMI DISTRIBUZIONE EFFLUENTI NON PALABILI:

☐ carrobotte con⁴ _____ ☐ fertirrigazione ☐ altro

MODALITÀ DI INTERRAMENTO EFFLUENTI NON PALABILI: _____

L'azienda si avvale di soggetti terzi (es. contoterzista)? ☐ sì ☐ no Descrivere:

REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI

L'azienda è soggetta al registro delle fertilizzazioni: ☐ sì ☐ no

Il registro delle fertilizzazioni è correttamente compilato: ☐ sì ☐ no

Le fertilizzazioni sono annotate sul Quaderno di Campagna elettronico ☐ sì ☐ no

Sono presenti, qualora prescritte per gli impianti in possesso di AIA, le Schede integrative giornaliere delle fertilizzazioni (compilate dai gestori AIA anche per eventuali contoterzisti)

☐ sì ☐ no

⁴ Specificare sistema di distribuzione riferendosi alle tecniche riportate in Tabella 11 (pag. 13) del PSA.

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ALLE EMISSIONI

L'azienda è in possesso di: ☐ AIA ☐ AUA ☐ AVG

Estremi autorizzazione: _____

ALTRE INFORMAZIONI

Sono presenti altre attività di allevamento limitrofe all'attività oggetto di controllo ☐ sì ☐ no

Se sì, sono riconducibili allo stesso gestore ☐ sì ☐ no

Se il gestore è il medesimo, sono presenti strutture e/o impianti asserviti a più di una delle attività così individuate ☐ sì ☐ no

NOTE:

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Check list “Controlli in campo”
Verifiche aziendali ai sensi del Regolamento regionale
10R/2007
e del Piano Stralcio Agricoltura

RIFERIMENTO PRATICA: _____

ANAGRAFICA ED UBICAZIONE APPEZZAMENTO

COMUNE: _____ PROV _____

ID CATASTALE APPEZZAMENTO: SEZ: _____ FG. _____ MAPPALE/I _____

RAGIONE SOCIALE CONDUTTORE: _____

COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI RIFERIMENTO: _____

STATO APPEZZAMENTO:

☐ incolto

☐ prato stabile

☐ coltivato a _____

☐ in attesa di semina di _____

☐ altro (specificare): _____

UTILIZZO AGRONOMICO

TIPOLOGIA EFFLUENTE:

☐ palabile ☐ non palabile

TIPOLOGIA ALLEVAMENTO CHE HA GENERATO L'EFFLUENTE: ☐ suini ☐ bovini ☐ avicoli

☐ altro (specificare) _____

SISTEMI DISTRIBUZIONE EFFLUENTI PALABILI:

☐ spandiletame ☐ altro _____

MODALITÀ DI INTERRAMENTO EFFLUENTI PALABILI: _____

SISTEMI DISTRIBUZIONE EFFLUENTI NON PALABILI:

☐ carrobotte con⁵ _____

☐ fertirrigazione ☐ altro _____

MODALITÀ DI INTERRAMENTO EFFLUENTI NON PALABILI: _____

⁵ Specificare il sistema di distribuzione riferendosi alle tecniche riportate in Tabella 11 (pag. 13) del PSA.

RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA DISTRIBUZIONE:

VERIFICA VINCOLI REGOLAMENTO REGIONALE 10R/2007

SONO STATE RILEVATE VIOLAZIONI AI DIVIETI DI CUI AGLI ART. 7 E 8 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 29.10.2007, N. 10R PER I TERRENI NON RICADENTI NELLE ZONE VULNERABILI:

☐ NO ☐ SI (SPECIFICARE) _____

SONO STATE RILEVATE VIOLAZIONI AI DIVIETI DI CUI AGLI ART. 22 E 23 DEL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 29.10.2007, N. 10R PER I TERRENI RICADENTI NELLE ZONE VULNERABILI:

☐ NO ☐ SI (SPECIFICARE) _____

VERIFICA VINCOLI PIANO STRALCIO AGRICOLTURA

LA TECNICA DI DISTRIBUZIONE ADOTTATA RISPETTA I DISPOSTI DEL PIANO STRALCIO AGRICOLTURA⁶:

☐ SI ☐ NO (SPECIFICARE) _____

L'INCORPORAZIONE, OVE POSSIBILE, È CONDOTTA RISPETTO AI DISPOSTI DEL PIANO STRALCIO AGRICOLTURA⁷:

☐ SI ☐ NO (SPECIFICARE) _____

Documentare fotograficamente le operazioni di utilizzazione agronomica, con particolare riferimento alle non conformità rispetto ai divieti di cui agli art. 7, 8, 22 e 23 del Regolamento Regionale del 29.10.2007, n. 10R e ai disposti del Piano Stralcio Agricoltura.

⁶ Valutare rispetto a disposti tabelle 1.a, 1.b, 2.a e 2.b delle Disposizioni attuative del PSA ed al divieto di impiego del piatto deviatore.

⁷ Valutare rispetto a disposti tabelle 1.a, 1.b, 2.a e 2.b delle Disposizioni attuative del PSA.

VERIFICHE AMMINISTRATIVE

L'AZIENDA È TENUTA AL REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI: ☐ SÌ ☐ NO

IL REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI È CORRETTAMENTE COMPILATO: ☐ SÌ ☐ NO

LE FERTILIZZAZIONI SONO ANNOTATE SUL QUADERNO DI CAMPAGNA ELETTRONICO ☐ SÌ ☐ NO

SONO PRESENTI LE SCHEDE INTEGRATIVE GIORNALIERE DELLE FERTILIZZAZIONI PREVISTE PER GLI IMPIANTI
IN POSSESSO DI AIA (COMPILATE ANCHE PER I CONTOTERZISTI) ☐ SÌ ☐ NO

NOTE:
